



SENT. 213/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 58970 promosso da:

OMISSIS (c.f.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di

figlio ed erede di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS ed deceduto

in data OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giandomenico

DANIELE (c.f.: DNLGDM76T17D862H – pec:

avv.gdaniele@avvocatopec.com) ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Lecce, alla via Mario Bernardini, n.2

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ragioneria

territoriale dello stato di Cagliari, in persona del l.r. pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la sede della RTS di Cagliari, alla via

XX Settembre 13/15 (pec: rts-ca.rgs@pec.mef.gov.it)

per la riforma

della sentenza n. 213/2020 emessa in data 23.7.2020 dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Sardegna.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 maggio 2024, con l'assistenza della Segretaria di udienza, dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Alba Giordano, per delega dell'avv. Daniele Giandomenico, per l'appellante e la dott.ssa Alimandi Anna Maria per il MEF.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 15 marzo 1971 la parte ricorrente originaria ha impugnato il decreto n° 2456146 del Ministero del Tesoro, di rigetto dell'istanza in data 8 luglio 1969, di riconoscimento di trattamento pensionistico di guerra. Successivamente, il giudizio è stato interrotto per decesso della parte ricorrente, con pubblicazione dell'evento interruttivo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 205 del 2000, nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio 2015 .

Con atto depositato in data 13 novembre 2015 l'erede dell'originario ricorrente ha riassunto il giudizio e, con sentenza n. 229/2016, la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente originario, e quindi dei suoi eredi, alla pensione di guerra di settima categoria tab. A secondo la legge all'epoca vigente, con decorrenza dall'1.8.1969 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), fino al

OMISSIS (data di decesso del sig. OMISSIS), con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.

Nel merito, rispetto alla richiesta della difesa del ricorrente di riconoscimento di pensione di 6^a ctg. (per cumulo di “gastroduodenite ipertrofica”, ritenuta non ammissibile dall’Amministrazione per non constatazione -in quanto la nave che conteneva le cartelle cliniche dell’ospedale di Palo del Colle, dove era avvenuto il ricovero del militare durante la guerra, era affondata-, e di “esiti cicatriziali dell’acne”, ritenuta invece non ascrivibile), o quantomeno di 7^a ctg. (per il danno permanente provocato —quale danno estetico— dai “numerosissimi” esiti cicatriziali dell’acne necrotica), il giudice di prime cure, con la sentenza n. 229/2016, ha operato una valutazione in merito alla eziopatogenesi dell’acne (fatto accertato) rispetto alla gastrite (fatto presunto).

Nella motivazione della sentenza n.229/2016 veniva rilevato che, sebbene “nessun documento presente agli atti è di conforto alla tesi (espressa in termini di verosimiglianza e di probabilità) che, nel caso di specie, la gastrite sia stata contratta in tempo di guerra, per cui mancano elementi di prova anche solo indiziari (gravi, univoci e concordanti) a sostegno di un giudizio di ragionevole attendibilità o sufficiente fondatezza di questa tesi”, per cui la relativa domanda non poteva essere accolta, la valutazione dei postumi dell’acne risultava invece “ammissibile, in quanto, con il decreto impugnato, il Ministero

ha espresso una valutazione solamente per il profilo della non classificabilità dell'acne, ma doveva e poteva esprimersi anche sulla eventuale dipendenza da causa di servizio in guerra".

La questione veniva ritenuta esaminabile nel giudizio, reputando che il difetto di una previa pronuncia amministrativa fosse ascrivibile esclusivamente all'inerzia del Ministero, per cui veniva respinta la relativa eccezione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 71, lett. B, del r.d. n. 1038 del 1933.

2. Avverso la detta sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva appello innanzi alle Sezioni centrali d'Appello della Corte dei conti. Con sentenza n. 2/2019 del 14 gennaio 2019, questa Sezione d'appello annullava la sentenza 229/2016 e rimetteva la causa al giudice di primo grado in diversa composizione.

Nella motivazione questa Sezione rilevava che *"con la sentenza impugnata, aldilà della ammissione a valutazione della gastrite ai soli fini della dipendenza dalla stessa dell'acne, pur in assenza di evidenze in atti per causa di forza maggiore (affondamento della nave contenente le cartelle cliniche), è stata dichiarata l'intempestività della constatazione e conseguentemente negato ogni beneficio richiesto rispetto a tale infermità. A seguire, tuttavia, il giudice di primo grado ha proceduto ad una apodittica considerazione di carattere medico-legale in termini del tutto empirici e privi di evidenze statistiche o scientifiche, laddove ha affermato che "uno dei principali fattori di produzione dell'acne è proprio la gastrite, perciò sarebbe altamente probabile che sia stata la gastrite a rendere necessario il ricovero per*

“acne” diversamente non si spiegherebbe un ricovero di due settimane per una semplice acne”. Secondo il giudice territoriale, infatti, “in genere, essendo la gastrite riconducibile ad un’infezione da Elicobacter Pylori (e, quindi, a condizioni di promiscuità), appare verosimile che, nel caso di specie la gastrite sia stata contratta in tempo di guerra”.

Veniva altresì rilevato che “Non solo, quindi, la relazione di causa-effetto tra le due patologie è supposta dal giudice senza l’indicazione scientifica o l’accertamento medico legale dalla quale essa è tratta, ma anche la stessa dipendenza da causa di servizio dell’infermità ritenuta ascrivibile è stabilita in maniera indiretta dall’asserita dipendenza di un’infermità presunta e priva di constatazione. All’esito, peraltro, di un fatto che è dichiarato presunto (ovvero la constatazione della gastrite) si giunge all’affermazione di una infermità (acne) in ordine alla quale l’Amministrazione aveva eccepito la non ascrivibilità ai fini della pensione di guerra, sicché la motivazione della decisione appare espressa in termini di mera apparenza, e, in ogni caso, risulta essere illogica e contraddittoria rispetto alle evidenze in atti, in assenza di un accertamento istruttorio medico-legale”.

3. All’esito della sentenza di appello il giudizio veniva riassunto con atto in data 20 febbraio 2019, nell’interesse del ricorrente. Con memoria integrativa in data ottobre 2019 la difesa del ricorrente invocava l’accoglimento del ricorso, con riconoscimento della 6^a categoria (per cumulo) o, quantomeno, per i soli esiti cicatriziali, certamente della 7^a categoria, oltre interessi e rivalutazione. In via

istruttoria, preliminarmente, invocava l'acquisizione della cartella clinica dell'Ospedale Militare di Palo del Colle (relativa al ricovero dal 21.2.1942 al 6.3.1942 per acne) e, ove sia ritenuto opportuno, di disporre supplemento istruttorio al fine di accertare la riconducibilità dell'acne alla gastrite e, previo accertamento della dipendenza, la classificazione del quadro morboso (o, in alternativa, della sola acne), conferendo incarico a professionista privato o, in alternativa, all'UML.

4. Con la sentenza qui gravata il giudice territoriale, a seguito del rinvio, richiamava integralmente la sentenza n. 2/2019 del 14 gennaio 2019, dando rilievo alla *“circostanza che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova utile quantomeno a fornire un indizio sul fatto che le valutazioni espresse dagli organi medici intervenuti nel corso del procedimento amministrativo non fossero corrispondenti alla reale entità e gravità delle patologie lamentate, né che non abbiano valutato correttamente la loro dipendenza dal servizio di guerra prestato”*.

Il giudice territoriale ha escluso che elementi nuovi, *“ai fini di una differente valutazione possono trarsi dalla relazione del Dr. Fabio PENNACCHIOTTI del 15 ottobre 2016, prodotta da parte attrice. Difatti, l'elaborato peritale si esprime in termini esclusivamente probabilistici e ipotetici sulla riconducibilità della gastrite a un'infezione da Helicobacter Pylori e sul fatto che sia stata contratta in tempo di guerra, tanto che l'acne sia un reperto della stessa”* sottolineando come tale ragionamento sia già *“seguito nella sentenza*

n. 229/2016, è stato ritenuto non 4 corretto dal Giudice d'Appello".

Il giudice non ha ritenuto di dare seguito alle richieste istruttorie formulate dalla difesa del convenuto sulla considerazione per cui già con due precedenti ordinanze il giudice di primo grado aveva formulato la richiesta di acquisizione della documentazione indicata dal convenuto dovendo ritenersi *"improbabile che l'Amministrazione interessata sia in possesso di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta"*. Ha inoltre evidenziato che *"Non sono stati rinvenuti certificati che attestino ricoveri per l'infermità gastro-duodenite ipertrofica, né vi è traccia di essa nel Foglio matricolare. La prima constatazione dell'infermità risale, infatti, solo al 22 aprile 1969 e si rinviene in un certificato medico di parte.*

Ha quindi concluso evidenziando che *"In mancanza di prova dell'esistenza della dichiarata gastrite, non si può ritenere che l'acne sia dipesa da quella, essendo, tra l'altro molteplici i fattori che potrebbero averla causata"*. Ha quindi ritenuto condivisibile *"quanto affermato dalla Commissione Medica per le pensioni di guerra di Cagliari del 9 settembre 1970, che aveva ritenuto gli esiti cicatriziali di acne necrotica tali da non menomare le attitudini fisiche, giudicando, pertanto, l'infermità non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione"* precisando che *"Come risulta dagli atti, infatti, tale ultima infermità non ha impedito al ricorrente originario di svolgere un lavoro presso una pubblica amministrazione e formarsi una famiglia. Non si può ignorare, infine, quanto dichiarato dallo stesso sig. OMISSIS, nel ricorso presentato il 15 marzo 1971, che ammetteva di avere*

presentato la domanda per la pensione a distanza di quasi trenta anni dal congedo in quanto, in qualità di impiegato statale con più di 25 anni di servizio, il riconoscimento dell'invalidità gli avrebbe permesso di presentare domanda di quiescenza con il massimo degli anni di servizio...". Ha quindi escluso "che il ricorrente abbia prodotto elementi decisivi a sostegno delle proprie affermazioni, ovvero referti medici o esami obiettivi dai quali sia dato desumere l'esistenza di un quadro clinico diverso e più grave, rispetto a quello valutato in sede amministrativa" rivelandosi ultronea l'acquisizione di una consulenza medica, richiesta da parte ricorrente

5. Ha interposto gravame avverso la pronuncia, in data 29 giugno 2021, il signor OMISSIS, ricostruendo puntualmente, in narrativa, lo svolgimento dei fatti rilevanti e del processo, e deducendo il seguente motivo di gravame: **"Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 21 n. 4 r.d. n. 1038/1933, 24 e 111 costituzione, 112 e 132 c.p.c. – violazione art. 98 l. 648/1950 – violazione art. 40 l. 648/1950 - art. 19 l. 313 del 1968 - art. 19 d.p.r. n. 915/1978 - illogicità/contraddittorietà/inesistenza di motivazione ovvero motivazione apparente".**

Secondo l'appellante il percorso logico-argomentativo seguito nella sentenza n. 213/2020 sarebbe afflitto da intrinseca contraddizione e manifesta illogicità ed imporrebbe una rivalutazione nel merito della controversia.

La sentenza di questa Sezione, n. 2/2019, nel riformare la richiamata pronuncia, non avrebbe mai espresso alcuna valutazione

in merito alla causa-effetto tra due patologie (acne/gastrite), né avrebbe potuto farlo, vertendosi in questioni di merito alla stessa è precluse. La Sezione d'appello si sarebbe limitata a rilevare che la relazione di causa – effetto tra le due patologie non fosse stata adeguatamente motivata e risultasse comunque illogica e contraddittoria, *“in assenza di un accertamento istruttorio medico-legale”*.

In merito al nesso tra le due patologie (gastrite/acne), la sentenza gravata avrebbe fornito una motivazione del tutto carente, apparente, illogica e contraddittoria, poiché, da un lato, non avrebbe ammesso la CTU medico-legale richiesta dal ricorrente né riterrebbe utile la CTP del dott. PENNACCHIOTTI e, dall'altro, avrebbe fornito un'interpretazione del tutto erronea della sentenza d'appello.

L'illogicità della motivazione sarebbe ancora più evidente quando il Giudice di prime cure si pronuncia sugli esiti cicatriziali di acne necrotica -patologia riscontrata sia nel ricovero dal 21.2.1942 al 6.3.1942 presso l'ospedale Militare di Riserva di Palo del Colle- e, in seguito, a distanza di 30 anni, 16 dalla C.M.P.G. di Cagliari il 9.9.1970.

Sarebbe assolutamente insensato che la mancata ascrivibilità della patologia venga collegata alle circostanze che il ricorrente lavorasse nella p.a. e che lo stesso fosse riuscito a formarsi una famiglia.

Tali affermazioni non potrebbero costituire valida motivazione per la mancata ascrivibilità. Inoltre, il concetto di *“menomazione dell'attitudine fisica”* non sarebbe contemplato né da una norma né

dalle tabelle, essendo rilevante il danno estetico soprattutto sul viso.

Nel caso di specie, come già rilevato dalla stessa C.M.P.G. di Cagliari il 9.9.1970, sarebbe indubbio che gli esiti cicatriziali fossero diffusi, oltre che sulla regione dorsale e pettorale, anche sul viso e avessero comportato, pur essendo di modeste dimensioni ma “*numerosissimi*”, la distruzione dei tessuti cutanei con danno rilevante dal punto di vista estetico.

Sarebbe evidente la manifesta illogicità/contraddittorietà/carenza di motivazione in quanto la mancata ascrivibilità dell'acne necrotica sarebbe stata determinata dall'impiego del ricorrente nonché dal fatto che lo stesso si sia formato una famiglia, ritenendo non ascrivibile la patologia per insussistenza di una menomazione dell'attitudine fisica: concetto non previsto da alcuna norma o tabella. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Sezione affinché, in diversa composizione, rivaluti la causa nel merito.

6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 22 aprile 2024, contestando integralmente le avverse argomentazioni, ritenute inammissibili e infondate in fatto e in diritto.

Non vi sarebbe alcuna specificazione delle “*ragioni in diritto*”, riscontrandosi una mancanza totale di motivi in diritto in quanto le pretese violazioni di plurime disposizioni normative, unitamente ad una prospettata carenza motivazionale, rappresenterebbero solo un mero pretesto per riproporre nuovamente, in sede di appello, le

richieste già avanzate dinanzi al Giudice Territoriale ed esaminate in maniera puntuale nella sentenza impugnata.

L'assunto secondo il quale la pronuncia impugnata è affetta da *"intrinseca contraddizione"* risulterebbe palesemente destituito di fondamento giuridico dal momento che il Giudice di primo grado avrebbe dato conto degli scarsi presupposti in fatto della vicenda in contestazione specificando le ragioni in diritto non favorevoli all'interpretazione avanzata dall'erede dell'originario ricorrente.

Alcun obbligo sarebbe gravato sul Giudice unico sardo in ordine alla ritenuta necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio avendo la pronuncia rilevato, diversamente, che *"la relazione di causa-effetto è stata supposta dal giudice senza l'indicazione scientifica o l'accertamento medico legale dalla quale essa è tratta....."*. Le affermazioni di parte appellante ometterebbero di considerare che, in sede di giudizio di appello, non è ammesso un sindacato sul potere discrezionale del Giudice di primo grado nella scelta dei mezzi istruttori e nella valutazione delle prove e come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Lav., sent. n. 16499 del 2009) sarebbe pacificamente ammessa la facoltà del Giudice di *"escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova"*.

7. Con memoria in data 29 aprile 2024 il signor OMISSIS ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame insistendo per l'accoglimento delle conclusioni e il rinvio al primo giudice.

All'udienza pubblica l'avv. Giordano per l'appellante e la dott.ssa

Alimandi, per il MEF, hanno richiamato i rispettivi atti difensivi insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Il giudizio è stato assunto in decisione.

DIRITTO

I.L'art. 170, c. 1, c.g.c. prevede che *“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno individuato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che rimane deducibile in appello anche il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto, ove la sentenza risulti priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la *“ratio decidendi”*.

Nella richiamata pronuncia le Sezioni riunite hanno puntualizzato che: *“a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza*

impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto”; le questioni di fatto possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

La limitazione dell’ambito dell’appello in materia pensionistica va, quindi, coordinata con le disposizioni che prevedono l’obbligo di motivare le sentenze (art. 5 c.g.c., art. 132 c.p.c., art. 111 Cost.), per cui configurano violazioni di legge sia la “*radicale mancanza di motivazione*”, sia una motivazione solo “*apparente*” ovvero sia costituita da argomentazioni del tutto inidonee a rivelare l’*iter* logico su cui trova fondamento la decisione.

II. Alcuno dei prospettati vizi ricorre nel caso di specie posto che, secondo i rammentati principi interpretativi, la motivazione della decisione gravata risulta adeguatamente argomentata, avuto riguardo alle plurime risultanze delle diverse fasi processuali che hanno caratterizzato la vicenda.

Del tutto sfornito di fondamento giuridico si appalesa il riferimento contenuto nell’appello ad un preteso obbligo che sarebbe gravato sul giudice del rinvio, di disporre una consulenza tecnica per l’approfondimento dei profili medico legali della vicenda.

Come noto, la consulenza tecnica d'ufficio “è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice” (ex plurimis Cass., n. 15219/2007). Alcuna indicazione in ordine alla necessità di procedere all'assunzione di una consulenza medica poteva ritenersi discendere dalla pronuncia n. 2/2019 di questa Sezione che affermava ben altro, ovvero che non risultavano minimamente supportate da evidenze medico-scientifiche le argomentazioni erranee poste a fondamento della sentenza n. 229/2016, di accoglimento delle pretese attoree.

Reputa il Collegio che la decisione di non disporre una indagine da parte del giudice del rinvio non possa ritenersi sindacabile qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di consulenza formulata dalla parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici. Qualora, come correttamente posto in rilievo dal giudice, non emergano elementi di fatto sufficienti a giustificare l'effettuazione di indagini specialistiche, appare senz'altro giustificata la scelta di non disporre una

consulenza tecnica, in quanto la stessa verrebbe ad assumere una funzione meramente esplorativa e suppletiva (Cass. n. 10117/2006), inammissibilmente surrogatoria dell'onere gravante sulla parte di dimostrare la sussistenza di circostanze tali da fondare la necessità dell'ausilio esterno.

Si appalesano, del resto, del tutto inidonei a scalfire l'iter motivazionale della pronuncia di primo grado i rilievi contenuti nell'atto di gravame posto che la motivazione chiarisce che il rigetto delle pretese del ricorrente trovano fondamento sull'assenza di qualunque *“indizio sul fatto che le valutazioni espresse dagli organi medici nel corso del procedimento amministrativo non fossero corrispondenti alla reale entità e gravità delle patologie lamentate”*.

Il giudice dà espressamente conto di aver esaminato la relazione di parte del dr. Pennacchiotti, del 16 ottobre 2016, ritenendo che *“non può costituire elemento fondante l'accoglimento della pretesa, esprimendosi in termini esclusivamente probabilistici e ipotetici sulla riconducibilità della gastrite a un'infezione da Helicobacter Pylori e sul fatto che sia stata contratta in tempo di guerra, tanto che l'acne sia un reperto della stessa”*.

Il riferimento alla sentenza n. 2/2019 di questa Sezione non appare inappropriato limitandosi il giudice a rilevare come siano già state ritenute prive di rilevanza probatoria le affermazioni che tendono a ricollegare l'insorgenza dell'acne alla presenza della gastrite ove fondate su presunzioni prive di qualsivoglia riscontro scientifico e

documentale.

Le argomentazioni sviluppate nella relazione di parte e fatte proprie dal giudice estensore della sentenza n. 229/2016 erano infatti già state cassate da questa Sezione che aveva evidenziato come *“la relazione di causa-effetto tra le due patologie è supposta dal giudice senza l’indicazione scientifica o l’accertamento medico legale dalla quale essa è tratta”*.

Anche il rigetto dell’istanza istruttoria risulta puntualmente motivata in relazione al mancato esito di due precedenti ordinanze del giudice di primo grado, senza che siano stati *“rinvenuti certificati che attestino ricoveri per l’infermità gastro-duodenite ipertrofica, né vi è traccia di essa nel foglio matricolare”*.

Il giudice dà rilievo alla mancanza di documenti sanitari e di qualsivoglia elemento che possa far ricollegare al servizio prestato la genesi della gastrite, da cui dovrebbe ritenersi derivare l’altra patologia (Acne): viene evidenziato come *“La prima constatazione dell’infermità risale, infatti, solo al 22 aprile 1969 e si rinviene in un certificato medico di parte..”*.

Il giudice ha quindi ritenuto assorbente la circostanza dell’assoluta *“mancanza di prova della dichiarata gastrite”*, non potendo quindi *“ritenere che l’acne sia dipesa da quella, essendo, tra l’altro molteplici i fattori che potrebbero averla causata”*.

Diversamente da quanto addotto dall’appellante, i profili valorizzati dal giudice non corrispondono a quelli censurati nel gravame, che costituiscono semplici argomenti rafforzativi dell’impianto

motivazionale, fondato sulla valutazione della insussistenza di un principio di prova fondante la prospettazione attorea.

Il richiamo alla non ascrivibilità degli esiti cicatriziali di acne necrotica per la dimostrata insussistente menomazione delle attitudini fisiche e lavorative è una valutazione contenuta nel verbale della Commissione Medica di Cagliari del 9 settembre 1970, richiamata, *per relationem*, a semplice conferma di quanto già risultante in atti ovvero lo svolgimento del normale corso di vita lavorativa e familiare da parte del OMISSIS.

Non ultroneo appare, nel contesto in cui è stato proposto il ricorso di cui trattasi, l'ulteriore riferimento contenuto nella motivazione alle ragioni che hanno spinto il OMISSIS a proporre, nel 1971, a circa tre decenni di distanza dai fatti, la domanda di pensione e riportati nello stesso atto introduttivo del giudizio: *“essendo un impiegato statale con più di 25 anni di servizio, il riconoscimento di invalidità gli avrebbe permesso di presentare domanda di quiescenza con il massimo degli anni di servizio...”*.

Anche in questo caso il riferimento appare del tutto pertinente, risultando una circostanza di contesto non irrilevante, peraltro evidenziata dallo stesso OMISSIS in un atto processuale.

Il ricorso risulta pertanto infondato e va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 31 c.g.c., e vanno poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante, nella misura di euro 700,00 (settecento/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 29 AGOSTO 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente Agg.

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 29 AGOSTO 2024

P. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 AGOSTO 2024

P. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani